

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **37/1963** (ECLI:IT:COST:1963:37)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1756**

Atti decisi:

N. 37

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI- Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959 n. 741, promosso con

ordinanza emessa il 1 ottobre 1962 dal Pretore di Caserta nel procedimento penale a carico di Tricarico Roberto, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di Caserta è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39, 36, 76 e 3 della Costituzione;

che il Pretore di Caserta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione e in conseguenza ha sospeso il giudizio e inviato con l'ordinanza citata in epigrafe gli atti a questa Corte;

che nessuna parte si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata;

che nessun argomento adduce l'ordinanza di rimessione relativamente all'asserito contrasto della legge impugnata con la norma contenuta nell'art. 36 della Costituzione, limitandosi ad affermare che questa, come le altre, sarebbe stata falsamente applicata;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata e la questione sotto il profilo del contrasto con l'art. 36 deve essere dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli artt. 39, 36, 76 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.